

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E
INTERURBANO NELLA PROVINCIA DI CREMONA E NEI COMUNI DI CREMONA E

CREMA repertorio provinciale **n. 8388 del 5 giugno 2013**

ACCORDO PER LA RINEGOZIAZIONE DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI

* * *

Con il presente atto (di seguito, "*Accordo integrativo*" o "*Accordo*"), assunto nell'ambito del Comitato di Gestione del Contratto regolato dall'art. 25 del contratto di servizio n. rep. Provinciale 8388/2013, le parti:

- **Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova**, in persona dell'Arch. Claudio Cerioli, nato a Cremona (Cr) il 12/12/1958 domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, nell'espressa ed unica qualità di Direttore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova (Cod. Fisc. 02475090201), in forza dell'art. 13 comma 5) lett i) dello Statuto dell'Agenzia ed in rappresentanza della stessa, che nel prosieguo per brevità si intende denominata "Committente";

e

- **Autoguidovie S.p.A.**, in persona del Presidente Camillo Ranza nato a Piacenza (Pc) l'8/06/1943 e domiciliato per la carica in Milano, Via Quintiliano n. 18, presso la sede della società, munito degli occorrenti poteri, in qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese composto altresì dalle imprese mandanti KM S.p.A., Line S.p.A., Miobus by Autoguidovie S.r.l. e S.T.A.R. S.p.A. (di seguito, "ATI" o "Affidatario"),
di seguito congiuntamente indicate anche come le "Parti",

premesso che:

- A.** in data 5 giugno 2013, l'ATI e la Provincia di Cremona (quale Committente, congiuntamente ai Comuni di Cremona e di Crema) hanno sottoscritto il contratto di servizio relativo al servizio di trasporto pubblico locale automobilistico interurbano e urbano nella provincia di Cremona, nel comune di Cremona e nel comune di Crema della durata di 8 (otto) anni,

registrato al n. 8388 del Repertorio Provinciale (di seguito, il “Contratto di Servizio”);

- B.** a far data dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova ha acquisito la titolarità del suddetto contratto di servizio ai sensi dell’art. 60 comma 7 della L.R. 6/2012 e – pertanto - è subentrata alla Provincia di Cremona e ai Comuni di Cremona e di Crema nella qualità di Committente del Contratto di Servizio in parola;
- C.** ai sensi dell’art. 4, co. 1, del Contratto di Servizio, il servizio di TPL affidato all’ATI ammontava per l’interurbano ad una percorrenza chilometrica complessiva di 8.262.389 vett*km/anno; detta percorrenza complessiva è stata successivamente rideterminata fino a 8.127.706 vett*km/anno da ultimo con accordo del 20 gennaio 2016 fra la Provincia di Cremona e l’ATI, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 3007 del 20 febbraio 2015.
- D.** l’avvio dell’esecuzione del servizio da parte dell’ATI è avvenuto con subentro urgente e anticipato, come richiesto dalla Stazione Appaltante e giusto decreto n. 21 del 31 gennaio 2013 (prot. 15170) della Provincia di Cremona, quale stazione appaltante delegata anche dai Comuni di Cremona e di Crema;
- E.** In data 20 gennaio 2016 l’ATI e la Provincia di Cremona hanno sottoscritto un accordo nell’ambito del Comitato di gestione, al fine di compensare le minori risorse che non consentiranno negli anni la copertura neppure parziale dell’onere corrispondente all’IVA sull’accisa (Patto TPL) per il servizio interurbano;
- F.** Successivamente al subentro dell’Agenzia nella titolarità del contratto, nel corso dell’anno 2016 l’ATI ha presentato una serie di proposte modificative del servizio, al fine di compensare l’onere di cui sopra; modifiche attuate progressivamente e parzialmente a partire dal settembre 2016; inoltre le parti hanno concordemente individuato una serie di interventi necessari a garantire la copertura di servizi scolastici integrativi, talché l’offerta di servizio interurbano è andata modificandosi in modo sostanziale, rendendo necessaria una ridefinizione completa del programma di esercizio;

- G.** Regione Lombardia con DGR X/5944 del 5/12/2016 ha assegnato all'Agenzia risorse straordinarie e non strutturali, che hanno consentito la parziale copertura degli impegni ex province di cui al punto E per 144.000 € nell'ambito interurbano di Cremona;
- H.** in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 9, co. 1, del Contratto di Servizio, l'ATI si è dotata di un sistema di telecontrollo satellitare della flotta;
- I.** con l'ausilio del sistema di cui alla premessa che precede e in attuazione degli obblighi di monitoraggio delle attività avute in affidamento, con particolare riguardo all'osservazione del servizio effettivamente erogato e al fine dell'ottimizzazione dello stesso, come previsto in via generale dall'art. 24, co. 1, del Contratto di Servizio, l'ATI ha curato l'aggiornamento della georeferenziazione dei percorsi del servizio di TPL;
- J.** l'Allegato A al Contratto di servizio stabilisce che *"Nel corso dell'affidamento, le lunghezze delle corse saranno definite sulla base della cartografia digitale più accurata disponibile condivisa tra le parti."* (par. 1 "Principi Generali");
- K.** in adempimento dell'obbligo generale di consuntivazione dei dati di telecontrollo di cui all'art. 24, co. 2, del Contratto di Servizio, gli esiti della suddetta attività di aggiornamento della georeferenziazione sono puntualmente descritti nell'Annesso 1 *"Georeferenziazione del servizio e scostamenti"* al presente Accordo;
- L.** in particolare, dal completamento della messa a regime dell'AVM nel corso del 2016 è emerso che le consistenze chilometriche del servizio di TPL effettivamente rilevate in esecuzione del contratto variano rispetto al Programma annuale di esercizio (PEA-1) creando difformità che è opportuno sanare, sia al fine di creare una base dati univoca e certa per i successivi obblighi del committente (Programma di bacino e nuova gara per l'affidamento dei servizi dal 2021) sia per la corretta consuntivazione dei servizi svolti, l'elaborazione dei report, la valutazione degli investimenti ecc.
- M.** la Committente, nell'ambito della propria attività di controllo sull'esecuzione svolta anche ai sensi dell'art 24, co. 2, del Contratto di

Servizio, si riserva di svolgere nel tempo attività di controllo - anche campionario - sulle risultanze dell'attività di monitoraggio e georeferenziazione di cui sopra e pertanto con il presente accordo prende atto in via sperimentale e salvo modifiche della nuova consistenza, delle percorrenze chilometriche effettuate così come riportata dall'annesso 1;

- N. lo scostamento dei servizi del nuovo programma di esercizio che va a determinarsi per gli effetti di quanto indicato ai punti E F e L che precedono determinerebbe una variazione delle consistenze e quindi del corrispettivo in aumento che eccede il limite dello 0,3% in relazione all'ambito di riferimento interurbano e, pertanto, darebbe luogo a conguaglio a favore dell'Affidatario anche ai sensi dell'art. 4, co. 9, del Contratto di Servizio;
- O. rilevato che le risorse economiche attualmente disponibili non consentono di garantire il corrispettivo necessario per la remunerazione di maggiori prestazioni alle condizioni contrattuali vigenti, le parti concordano di dar corso a quanto previsto dall'art. 4, co. 9, del Contratto di Servizio, ove la Committente *"in alternativa alla regolazione del conguaglio"* ha *"la facoltà di richiedere all'Affidatario di individuare e, previa autorizzazione, attuare le modifiche e le razionalizzazioni compensative del servizio"*;
- P. in coerente riscontro le parti hanno quindi individuato un nuovo programma di esercizio (Annesso 2 al presente Accordo *"Nuovo PEA-1"*) che tiene conto sia di quanto individuato nelle premesse che precedono sia di quanto previsto al punto DD e seguenti per la regolazione dell'i.v.a. sulle accise e l'adeguamento dell'offerta di servizi alla domanda di mobilità venuta a modificarsi (nuovi orari scolastici, incremento della domanda ecc.);
- Q. in coerenza con il suddetto Programma di Esercizio, l'ATI ha individuato gli ulteriori interventi necessari alla concreta attuazione dello stesso, anche con riferimento alle risorse necessarie per lo svolgimento del servizio sia in termini di numero di autobus sia di personale;
- R. in particolare, per la compiuta progettazione operativa del servizio sulla base del nuovo programma di esercizio e in coerente attuazione dello stesso, viene predisposto e condiviso il necessario aggiornamento delle

- informazioni di cui all'art. 24, co 4, del Contratto di Servizio relative ai turni-macchina (Annesso 3 al presente Accordo *"Turni-macchina nuovo PEA-1"*);
- S. gli aggiornamenti di cui alle premesse che precedono relativi ai mezzi rendono necessario anche il coerente adeguamento del *"Piano di rinnovo del parco mezzi"* (Allegato D al Contratto, per la sostituzione dei quali vengono individuati -rispettivamente - il *"Piano di rinnovo del parco mezzi interurbano nuovo PEA-1"* (Annesso 4 al presente Accordo), e il *"Piano di rinnovo del parco mezzi urbano PEA-1"* (Annesso 5 al presente Accordo);
- T. le suddette modifiche e razionalizzazioni del servizio rendono inoltre opportuno l'aggiornamento degli *standard* minimi di qualità stabiliti all'Allegato F al Contratto di Servizio con quelli di cui all'Annesso 6 al presente Accordo *"Standard minimi di qualità del servizio erogato, premi e penali"*, a fini di coerenza con le misure individuate e nell'ottica della *"massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dall'utenza, anche potenziale, con particolare riguardo agli aspetti dell'accessibilità, attenzione al cliente, comfort, disponibilità, impatto ambientale, informazione, sicurezza, puntualità e regolarità"* (ai sensi dell'art. 13 del Contratto di servizio).
- U. da ultimo, le Parti hanno individuato quale misura opportuna e coerente con le predette modifiche e razionalizzazioni anche l'adeguamento della reportistica per il monitoraggio e la rendicontazione della qualità del servizio erogato, nel rispetto degli indicatori di cui agli standard minimi di qualità e all'art. 24 del Contratto di servizio, ai sensi dell'art. 13, co. 3, del Contratto di Servizio. A tal fine, le Parti hanno individuato il sistema di monitoraggio di cui all'Annesso 7 al presente Accordo *"Comunicazioni e rapporti periodici. Documentazione di monitoraggio"* per l'aggiornamento di quanto previsto dall'Allegato G al Contratto di Servizio;
- V. l'esigenza di efficientamento della rendicontazione è altresì emersa già nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a prescindere dalle presenti esigenze di modifica e razionalizzazione del servizio, in considerazione della necessità (i) di aumentare la precisione dei dati previsionali relativi alle percorrenze, al fine di monitorare con maggiore attenzione il servizio

erogato e di poter riequilibrare eventuali anomalie anticipatamente rispetto alla chiusura dell'anno contrattuale, (ii) di eliminare dubbi sorti con riguardo all'interpretazione degli standard e al calcolo degli stessi, (iii) di sostituire gli standard desueti e/o scarsamente significativi, (iv) di permettere alla Committente di uniformare i periodi di riferimento della rendicontazione contrattuale all'anno solare, in conformità a quanto avviene per gli altri contratti dalla stessa affidati;

W. si dà atto nell'occasione che la rendicontazione di cui all'Annesso 7 è stata oggetto di un periodo di positiva sperimentazione concordato fra le Parti, nel corso del quale sono stati chiariti i dubbi e superate le criticità emerse;

ricordato che:

X. l'art. 25, co. 1, prevede che: *“Con l’obiettivo di facilitare la gestione del Contratto, in particolare di affrontare tutte le eventuali controversie [...] sull’esecuzione del Contratto medesimo, nello spirito di cooperazione cui le Parti si ispirano, è istituito il Comitato di gestione del contratto [...]. Il Comitato [...] l’obiettivo di giungere a decisioni concertate”.*

Y. l'art. 26, co. 1, e l'art. 31, co. 2, del Contratto di Servizio dispongono che: *“Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti”;*

Z. il punto B) dell'accordo relativo all'IVA sull'accisa sottoscritto il 20 gennaio 2016 individua misure strutturali a parziale compensazione dell'onere suddetto che si intendono qui confermate;

AA. qualora nel corso del 2017 le risorse disponibili per la copertura dei corrispettivi contrattuali, o dell'iva sulle accise, venissero a modificarsi, anche a seguito dei provvedimenti individuati dalla Giunta regionale con D.G.R. X/6313 del 6/3/2017, le parti danno atto di aver già individuato un percorso di adeguamento delle tariffe secondo quanto previsto dall'accordo ATI/Provincia di Cremona 20.6.2016 di cui in premessa;

BB. con il presente Accordo nell'ambito del Comitato di gestione del contratto, le Parti intendono formalizzare l'intesa relativa alle modifiche contrattuali e razionalizzazioni del servizio necessarie nei termini descritti e alla luce del contesto venuto a modificarsi

concordano quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse formano parte integrante dell'Accordo.

1.2 L'Accordo è formato da:

- (i) il presente documento;
- (ii) l'Annesso 1 *"Georeferenziazione del servizio e scostamenti"*;
- (iii) l'Annesso 2a *"Tabella riassuntiva percorrenze"*;
- (iv) l'Annesso 2b *"Nuovo PEA ambito interurbano"*;
- (v) l'Annesso 3 *"Turni-macchina nuovo PEA-1"*;
- (vi) l'Annesso 4 *"Piano di rinnovo del parco mezzi interurbano"*;
- (vii) l'Annesso 5 *"Piano di rinnovo del parco mezzi urbano"*
- (viii) l'Annesso 6 *"Standard minimi di qualità del servizio erogato, premi e penali"*;
- (ix) l'Annesso 7 *"Comunicazioni e rapporti periodici. Documentazione di monitoraggio"*.

2. OGGETTO

2.1 L'Accordo ha per oggetto le modifiche contrattuali e le razionalizzazioni del servizio necessarie ai fini del mantenimento dell'economicità e l'equilibrio contrattuale a seguito delle modifiche intervenute al contesto generale di riferimento (adeguatezza dei corrispettivi, iva sulle accise, georeferenziazione, adeguamento dei programmi di esercizio alle modificate esigenze di mobilità) a far tempo dal 1 gennaio 2017;

2.2 Per quanto sopra gli Allegati al presente documento, indicati all'articolo che precede dalla lettera (ii) alla lettera (ix) sostituiscono integralmente i corrispondenti allegati e/o i corrispondenti contenuti del Contratto rep. Provinciale n. 8388;

3. In linea con le esigenze rappresentate dal Committente, l'art. 4, co. 9, relativo al conguaglio di prezzo è sostituito, per il periodo successivo alla sottoscrizione del presente accordo, come di seguito: *"Qualora la variazione dei corrispettivi di cui al punto 1 (determinata come prodotto delle variazioni di percorrenza per i corrispettivi unitari di base) dipendente dalle casistiche di cui alla lettera b) del punto 2, subisca un aumento entro il*

limite dell'1% (unopercento) non si ha luogo a conguaglio; qualora la variazione dei corrispettivi subisca una riduzione entro il limite dell'1% (unopercento) delle percorrenze medesime non si ha luogo a conguaglio. In caso di superamento delle predette soglie, l'eventuale conguaglio si applica sulla parte di maggiore/minore percorrenza che eccede la soglia. L'Agenzia, laddove non diversamente stabilito fra gli Enti responsabili dei rispettivi sub-ambiti, in alternativa alla regolazione del conguaglio, ha la facoltà di richiedere all'Affidatario di individuare e, previa autorizzazione, attuare le modifiche e le razionalizzazioni compensative del servizio. Tale compensazione potrà essere gestita anche a cavallo di due annualità.".

- 3.1 Resta confermato quanto stabilito all'art. 4 co. 6 del Contratto di servizio per quanto attiene l'individuazione dei corrispettivi unitari di base dei diversi ambiti, da intendersi fissi.
- 3.2 Le previsioni di cui al presente Accordo e ai relativi annessi prevalgono su ogni altra previsione del Contratto di Servizio con esse eventualmente contrastante.

4. CLAUSOLA TRANSITORIA

- 4.1 Le parti si danno reciprocamente atto che, poiché l'azione di adeguamento dei programmi di esercizio alle nuove esigenze di mobilità e alla georeferenziazione è avvenuta in via progressiva e sperimentale con interventi per fasi successive nell'arco di validità dell'orario invernale 2016-2017, per l'anno solare 2016 non si farà luogo alla valutazione di ratei specifici e di conseguenza non si procederà all'applicazione dei conguagli delle variazioni chilometriche eventualmente risultanti a fine esercizio 2016 e alla scadenza dell'anno contrattuale 2016-2017;
- 4.2 Per quanto sopra le parti si danno atto che i corrispettivi di esercizio di cui alla Determinazione del Direttore dell'Agenzia 2016/20 del 25/11/2016 sono già stati erogati mentre per quanto attiene la quota Fondo (Patto FNT) per l'anno 2016 l'importo dovuto dall'Agenzia all'ATI è stabilito in € 1.838.378,54 oltre i.v.a. così calcolati:

- Quota FNT 2016 come rideterminata con DGR X/4868: € 1.957.298,54

- Variazioni rispetto all'offerta di gara (strutturali): - € 60.511,00;
- Variazioni di servizio 2016: - € 58.409,00

L'ATI si impegna ad emettere la relativa fattura e Agenzia procederà al pagamento della somma a saldo della quota rimasta entro 30 GG dal ricevimento della fattura stessa.

Per l'anno 2017 e seguenti l'importo della quota FNT è determinata – sulla base degli elementi ad oggi a disposizione - in € 1.896.787,64 (€ 1.957.298,54 - € 60.511,00) essendo le variazioni di servizio 2016 già ricomprese nell'annesso 2 che dà luogo alla nuova percorrenza annua interurbana di km 8.070.124 mentre il nuovo corrispettivo annuo interurbano è fissato in €11.039.478,16 (€ 11.097.887,16 – € 58.409,00).

Cremona, ... luglio 2017

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova

ATI Autoguidovie S.P.A. / KM S.p.A. / Line S.p.A. / Miobus S.r.l. /S.T.A.R. S.p.A